



Determina n. 33
Del 15/04/2024

Oggetto : **Liquidazione** incarico professionale all'avv Fabrizio Zinno a resistere in giudizio contro la "Fondazione MONTI LATTARI- Terra D'Amare Onlus" per restituzione fondi erroneamente affidati.

PREMESSA:

- la Legge n.394 del 6 dicembre 1991, "Legge quadro sulle aree protette", ed in particolare l'articolo 22, stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle aree naturali protette regionali;
- la Legge Regionale n.33 del 01 settembre 1993 e ss. mm. e ii., definisce i principi e le norme per l'istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania;
- la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania – DGR n.2777 del 26 settembre 2003 (B.U.R.C. n.54/2003) – istituisce i Parchi Regionali Campania, ai sensi e per gli effetti della L.R. n.33 del 1993, così come modificata dall'art. 34 della L.R. n.18 del 6 dicembre 2000, e, tra questi, il Parco Regionale dei Monti Lattari;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania – DPGRC n.781 del 13 novembre 2003 (B.U.R.C. Speciale del 27/05/2004) – istituisce l'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari;
- l'articolo 7 della citata L.R. n.33/1993, nel testo riformulato per effetto delle ripetute modifiche legislative succedutesi negli ultimi anni, da ultimo con l'articolo 1, comma 260, lettera a), della Legge Regionale n.4 del 15 marzo 2011, ha soppresso tra l'altro il Consiglio Direttivo, ai sensi del quale sono organi dell'Ente Parco: il Presidente, la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti e la Comunità del Parco;
- la Deliberazione n.1 del 20 luglio 2006 ha ratificato l'insediamento della Comunità dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari;
- il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Campania n.24 del 11 settembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art.9, comma 6 della L.R. n.17 del 07 agosto 1996, ha ratificato la nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania – DGR n.270 del 15 maggio 2017 (B.U.R.C. n.41/2017) – è stato nominato Presidente dell'Ente Parco dei Monti Lattari il dott. Triestino Dello Ioio, in carica dal 06 luglio 2017, così come da verbale di insediamento del 6 luglio 2017 (prot. n. 1375); modificata dall'articolo 19, comma 1, lettera f) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 – integrato dall'art.3, comma 3 della legge regionale 4 dicembre 2019, n. 26 che modifica il comma 4 dell'art.8 della L.R. n.33/1993 – ha prorogato la durata dell'incarico da tre a cinque anni;
- l'art.10, comma 5 della L.R. n.33/1993, riformulato con la medesima L.R. n.4/2011 e da ultimo riscritto dall'art.185 della L.R. n.16 del 7 agosto 2014, stabilisce la competenza in capo al Presidente della Giunta Regionale della nomina della Giunta dell'Ente Parco, precedentemente nominata ai sensi di legge con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n.2 del 30 ottobre 2008, venuta a scadenza il 30 ottobre 2010 ed allo stato non ancora nominata; la stessa, è stata "commissa-

- riata” in funzione della Delibera di Giunta Regionale n. 83 del 06 marzo 2019 – pubblicata si “casa di vetro”– e con cui è stato nominato il Presidente dell’Ente Parco quale Commissario Straordinario – funzioni rinnovate e prorogate con successive DGR; in particolare la D.G.R. della Campania n.203 del 19/04/2023, concernente: “Rinnovo delle funzioni di Commissari Straordinari degli Enti Parco e Riserve Naturali Regionali” – ha tra l’altro – rinnovato l’incarico di Commissario Straordinario dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari al Sig. Tristano Dello Ioio;
- la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania – DGRC n.135 del 22 marzo 2022 – pubblicata su Casa di Vetro – ha approvato – tra gli altri – il nuovo Statuto dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, aggiornato con Delibera del Commissario n.07 del 08/03/2022 dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari;
 -
 - la **deliberazione di questo Ente n.11 del 28/07/2023** ha ratificato – ai sensi dell’art. 5 co. 9 D.L. 06/07/2012 n. 95 ed art. 93 D.L. 19/05/2020 n. 34 e ss. mm. e ii. – l’affidamento di incarico a titolo gratuito di Responsabile Amministrativo dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari al Dott. Geol. Antonio Malafronte, sino al 28/07/2024;

PRESO ATTO :

che l'ENTE PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI" con Delibera Commissariale n. 18 del 05/10/2021 ha costituito la Fondazione **FONDAZIONE MONTI LATTARI - ONLUS"** costituzione di un'organizzazione senza fini di lucro per valorizzare il territorio ed in particolare le attività culturali, eno-gastronomiche, paesaggistiche, ambientali, e per meglio preservare tali bellezze, e poterle meglio custodire e gestire,

che lo schema di atto costitutivo e statuto è stato approvato con Delibera n. 18 del 05/10/2021 della costituenda **"FONDAZIONE MONTI LATTARI - ONLUS"**;

che con la Delibera n 21 del 02/11/2021 con la quale è stata istituita la Fondazione summenzionata;

che con la stessa Delibera n. 18 del 05/10/2021 ha impegnato la somma di € 55.000 per la costituzione, per la dotazione del proprio fondo iniziale, e a sottoscrivere l’atto costitutivo, derivante dalla spesa del presente atto sul capitolo 10171 - art. 3 - del bilancio pluriennale 2020/22 e di previsione anno 2021;

che per il trasferimento di detta somma si è proceduto a mezzo di emissione di assegni circolari in favore della Fondazione stessa che vengono ritirati dal Presidente pro tempore e rappresentante legale dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari Sig. Tristano dello Ioio, al fine di procedere per la stipula e sottoscrizione dell’atto notarile della sua costituzione e per l’avvio delle attività ad essa demandata;

- che quanto sopra può trovare un valido strumento organizzativo nella costituzione di una fondazione di partecipazione al fine di favorire una partecipazione attiva degli imprenditori che operano nel settore del turismo e nel settore delle eccellenze eno-gastronomiche, e di tutti gli Enti e associazioni che vorranno partecipare per la realizzazione di tali scopi;

- che l'"ENTE PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI" ha inteso riconoscere a tale Fondazione lo scopo di favorire ogni iniziativa intesa ad approfondire, diffondere e sostenere tutto quanto meglio specificato nello Statuto;

che con **Determina n. 58 del 06/06/2022** l'Ente parco ha deciso di trasferire la somma di **€ 25.000 in favore della Fondazione stessa, sul IBAN IT 29 F030 6909 6061 00000184 770 deri-**



vante dalla spesa del presente atto sul capitolo 10171 - art. 4 - del bilancio pluriennale 2021/23 e di previsione anno 2022 approvato;

che il Collegio dei Revisori dei Conti con proprio verbale n. 31 del 27/10/2022 ha precisato che: “Il mandato n. 66 è relativo al finanziamento della Fondazione Monti Lattari, deciso con Determina n. 58/2022 e riversato con Delibera Commissariale n. 13/2022 né la Determina né la Delibera recano né la motivazione né la destinazione-eventualmente vincolata- del finanziamento, che, pertanto, deve essere revocato, con recupero della somma versata;

Per quanto innanzi esposto:

Richiamato l’art. 97 Cost., il quale sancisce che “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”;

Dato atto che secondo un indirizzo condiviso ormai quasi unanimemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza la norma costituzionale sopra citata costituisce il fondamento e, al tempo stesso, il substrato costituzionale del potere di autotutela, finalizzato al più efficace perseguimento dell’interesse pubblico generale;

Richiamato l’art. 21 quinquies della L. 241/1990 che nella prima parte prevede che “per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”;

Dato atto, quindi, che con tale disposizione il legislatore ha accolto l’indirizzo interpretativo che ammetteva la c.d. revoca per ius poenitendi, ossia per mutata valutazione soggettiva dell’interesse pubblico sia per la revoca per c.d. sopravvenienza;

Ribadito che per costante giurisprudenza e dottrina la Pubblica Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nella scelta relativa all’adozione dell’atto di revoca tale da legittimare un possibile ripensamento dell’interesse pubblico inizialmente individuato (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione III, sent. n. 4554 del 01.08.2011; Tar Puglia, Sezione III di Lecce, sentenza 25 gennaio 2012, n. 139);

Rilevato che il provvedimento di revoca può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter rendendone evidente l’inopportunità;

Richiamata la Giurisprudenza che, in modo uniforme e pacifico, ritiene l’autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato tenendo conto in particolare dell’interesse dei destinatari dell’atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall’Amministrazione (cfr ex multis Cons. Stato, V, 8 febbraio 2010, n. 592, Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743, Sez. IV 28 gennaio 2010, n. 363);

Ritenuto tuttavia che l’Amministrazione debba effettuare una rigorosa comparazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, rilevanti nel caso concreto;

Considerato che l’interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l’efficacia, l’efficienza e



l'economicità dell'azione amministrativa, rivalutato anche alla luce delle nuove normative;

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di annullamento, stante la natura di atto amministrativo generale dello stesso, non è nemmeno richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, comma 1, L. 241/1990 (Consiglio di Stato, Sezione III, sent. n. 4554 del 01.08.2011);

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il 31 luglio scorso è entrata in vigore la Legge n. 108/2021, che ha convertito, con modificazioni, il DI n. 77/2021, noto come decreto "Semplificazioni-bis";

Nell'ottica di miglioramento della capacità amministrativa, il provvedimento introduce alcune modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (la Legge n. 241/1990), ossia la disciplina generale che si applica a ogni procedimento, salvo deroghe specifiche.

Nello specifico, l'articolo 61 ha modificato i commi *9-bis* e *9-ter* dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 (conclusione del procedimento) al fine di rafforzare i poteri sostitutivi attivabili in caso di inerzia dell'amministrazione.

L'articolo 63 ha modificato il comma 1 dell'articolo 21-nonies della legge n. 241/1990 (annullamento d'ufficio) e ha ridotto da diciotto a dodici mesi il termine massimo entro il quale le pubbliche amministrazioni possono esercitare il potere di autotutela e procedere all'annullamento dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

L'obiettivo è consentire un più efficace bilanciamento tra la tutela del legittimo affidamento del privato interessato e l'interesse pubblico, per dare certezza ai destinatari di detti provvedimenti in un tempo ragionevole, che viene fissato in dodici mesi. Superato tale termine, la Pubblica amministrazione non può più esercitare l'autotutela per annullare i provvedimenti amministrativi illegittimi, a meno che non si tratti di atti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni false o mendaci, per i quali il termine dei dodici mesi non opera (comma *2-bis* articolo 21-non/es).

Viste :

la delibera n.22 del 17/11/2022 del con la quale è stata revocata in autotutela ex art. 21 -nonies-della Legge. n. 241/1990 della Determina n. 58 del 06/06/2022 dell'Ente Parco;

l'atto di messa in mora inviata a mezzo pec da parte dell'Ente parco ai sensi dell'art. 1219 e ss. c.c. - per il recupero somme impropriamente trasferite alla fondazione Monti Lattari Onlus, avente prot. 005099 del 14/12/2023;

- la nota di riscontro da parte del Presidente della Fondazione Monti Lattari Onlus inviata a mezzo pec in data 23/12/2023 e protocollata all'Ente parco in data 02/01/2024 al n. 00009;

La Determina di affidamento dell'incarico all'avvocato Fabrizio Zinno n. 06/2024 ;

la fattura inviata n. 17 del 15/04/2024 dall'avv Zinno circa l'espletamento dell'incarico affidatogli con la precitata determina 06/2024;

Visti:

l'art. 48 comma 2 del D.Lgs. del • 18/08/2000 n. 267;

- lo Statuto dell'Ente Parco;
- il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 241/90 ed in particolare l'art. 21 quinquies come novellato dalla L. 15/2005 e s.m.i.;

Richiamate:

- la Determina dell'Ente parco n. 58 del 06/06/2022, esecutiva, avente ad oggetto: **"FONDAZIONE MONTI LATTARI-ONLUS" Trasferimento fondi assegnati in bilancio previsionale 2022 alla Fondazione Monti Lattari-Onlus esecutiva;**

che il Collegio dei Revisori dei Conti con proprio verbale n. 31 del 27/10/2022 ha precisato che: "Il mandato n. 66 è relativo al finanziamento della Fondazione Monti Lattari, deciso con Determina n. 58/2022 e riversato con Delibera Commissariale n. 13/2022 né la Determina né la Delibera recano né la motivazione né la destinazione-eventualmente vincolata- del finanziamento, che, pertanto, deve essere revocato, con recupero della somma versata.

VISTO:

il curriculum vitae formativo dell'avvocato, Fabrizio Zinno C.F. ZNNFRZ73C25C129D, P.Iva 05325261211 con sede in Gragnano alla Via Castellammare n. 2 protocollato al n 000469 del 31/01/2024;

la fattura inviata n. 17 del 15/04/2024 dall'avv Zinno circa l'espletamento dell'incarico affidatogli con la precitata determina 06/2024;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione dell'affidamento e procedere con urgenza a conferire incarico legale per l'assistenza giudiziaria e stragiudiziale dell'Ente;

che risulta essere acquisito presso l'A.N.A.C. il Codice Identificativo Gare (CIG) di affidamento del servizio attivato **CIG : B032435887**

che è stato affidato l'incarico di mandato per la predisposizione della difesa per conto dell'Ente Parco all'avvocato Fabrizio Zinno, vista la disponibilità manifestata dall'avv. all'uopo contattato, e allegato il proprio C.V nel quale si precisa che si applicherà il minimo tariffario previsto;

Vista la richiesta formulata dal Collegio dei Revisori con proprio verbale n. 31 del 27/10/2022;

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 17 del 15/04/2024 inviata dall'avv Zinno e protocollata presso l'Ente Parco in data 15/04/2024 al n. 1704 per l'incarico del patrocinio legale stragiudiziario e giudiziario - all'Avv. Fabrizio Zinno C.F. ZNNFRZ73C25C129D, P.Iva 05325261211 con sede in Gragnano alla Via Castellammare n. 2, per la costituzione in giudizio innanzi al Tribunale del foro di Torre Annunziata;

Di dare atto che la liquidazione della spesa imponibile complessiva di € 2.600,00 e di iva e di importo contributo cassa di € 100,00 e di totale imposta di € 572,00 per un totale complessivo presunto di € 2.600,00 salvo eventuale conguaglio come previsto nella nota inviata per

l'applicazione del minimo tariffario previsto, trova copertura al capitolo 10311 art. 2 del bilancio provvisorio previsionale 2024;

- 1) Disporre la registrazione e la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line.

Il Responsabile amministrativo
Antonio Malafronte

